

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente SPADOLINI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Seguito della discussione:

« Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università » (1480);

**approvazione con modificazioni, stralcio di talune disposizioni che divengono disegni di legge nn. 1480-bis e 1480-ter (1):**

PRESIDENTE . . . . Pag. 506, 507, 509 e *passim*  
ARFÈ, *relatore alla Commissione* . . . 510, 516  
517 e *passim*

BEMPORAD, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 507, 508, 509 e *passim*

(1) Il disegno di legge n. 1480-bis assume il titolo: « Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità »; il disegno di legge n. 1480-ter assume il titolo: « Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1963, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ».

BERTOLA . . . . .	Pag. 518
BURTULO . . . . .	508, 511, 518 e <i>passim</i>
CARRARO . . . . .	519, 521, 524
ERMINI . . . . .	518
MONETI . . . . .	511, 523
PERNA . . . . .	522, 526
PIOVANO . . . . .	525
ROSSI Dante . . . . .	518, 520
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria . . . . .	522
SCARPINO . . . . .	512, 522
SPIGAROLI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	511, 512, 513 e <i>passim</i>
STIRATI . . . . .	522
URBANI . . . . .	508, 509, 511 e <i>passim</i>
VALITUTTI . . . . .	507, 510, 513 e <i>passim</i>

*La seduta ha inizio alle ore 10,40.*

ACCILI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

##### IN SEDE DELIBERANTE

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, con-

**vertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università » (1480)**

**approvazione con modificazioni; stralcio di talune disposizioni che divengono disegni di legge n. 1480-bis e 1480-ter**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università ».

Per completare le informazioni date ieri, il sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, onorevole Di Vagno, come ulteriore elemento di valutazione, ha consegnato una nota scritta di cui do lettura.

« I direttori e gli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria svolgono un'attività di ricerca e di insegnamento di livello universitario ed in strettissimo rapporto con le istituzioni universitarie.

Infatti buona parte del personale di ricerca delle singole stazioni tiene corsi presso le università nelle materie che formano oggetto della ricerca svolta nell'ambito della stazione.

Si indicano, ad esempio, i seguenti corsi:

1) corso di petrolchimica presso la facoltà di ingegneria di Genova, tenuto dal professor Girelli della stazione sperimentale dei combustibili di Milano;

2) corso di tecnologia del petrolio presso il Politecnico di Milano, tenuto dal professor Salvi della stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma;

3) corso di chimica degli alimenti presso l'istituto di farmacologia dell'Università di Milano, tenuto dal professor Iacini della stazione sperimentale oli e grassi di Milano;

4) corso di tecnologia del vetro presso l'Università di Venezia tenuto dal professor Bonetti della stazione sperimentale del vetro di Murano;

5) corso di tecnologia in cuoio presso la facoltà di economia e commercio di Roma,

tenuto dal professor Simoncini, della stazione sperimentale del cuoio di Napoli.

Tale elenco ha carattere meramente esemplificativo del tipo di insegnamento e della obiettiva connessione con l'attività di ricerca della stazione. Ove sia necessario sarebbe possibile fornire, previa indagine presso le stazioni, un elenco completo delle discipline e dei docenti.

Si fa presente, inoltre, che anche se una parte degli sperimentatori non esplica direttamente attività di insegnamento, contribuisce però all'acquisizione dei risultati dell'attività di ricerca che si pone come strumento fondamentale ed indispensabile per l'attuazione della complessa didattica di tali materie. In relazione a ciò si sottolinea l'alto livello di specializzazione delle discipline di cui trattasi, e la particolare rilevanza che esse assumono in relazione al perfezionamento qualitativo della produzione che abbisogna sempre più di personale e strumenti qualificati in tutti i settori della tecnologia moderna.

Inoltre è da porre in rilievo che presso le stazioni sperimentali vengono periodicamente tenuti corsi di specializzazione per personale delle amministrazioni dello Stato, di enti e di industrie nelle materie specifiche di rispettiva competenza.

Presso i suddetti istituti vengono anche conferite, a personale laureato, laureando e, comunque, altamente qualificato, borse di studio consistenti nell'approfondimento teorico e pratico dei problemi riguardanti i vari settori.

Al riguardo è da sottolineare ancora che molti laureandi preparano il materiale necessario per lo svolgimento delle tesi di laurea, avvalendosi delle attrezzature degli istituti e soprattutto dell'assistenza del personale delle stazioni sperimentali che in tal modo vengono obiettivamente integrate nel processo della ricerca degli Istituti universitari.

I direttori e gli sperimentatori delle predette stazioni sperimentali sono di entità esigua e non coprono attualmente i posti di organico che sono rispettivamente di numero otto direttori e di numero trentasette sperimentatori ».

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

V A L I T U T T I . Vorrei chiedere la parola su questi ulteriori elementi di valutazione forniti dal Ministro dell'industria. Non so se, formalmente, posso formulare, ai sensi del Regolamento, un'eccezione preliminare. Ma nella sostanza vorrei permettermi di richiamare in primo luogo la vostra attenzione su una questione veramente di principio.

Secondo me dobbiamo risolvere preliminarmente un'alternativa: se rimanere, cioè, nei limiti di una norma interpretativa o, invece, oltrepassare questi limiti e approvare una norma innovatrice. Se infatti noi decidiamo di rimanere nei limiti di una norma puramente interpretativa non possiamo che prendere in considerazione quelle categorie di personale che in base al vigente ordinamento sono già equiparate al personale universitario. Ora quello che ci riferisce il Sottosegretario nell'appunto appena letto ci rassicura circa il carattere docente dell'attività di questi ricercatori, però non ci dice nulla sul punto della disciplina di questo personale ai sensi del vigente ordinamento.

In definitiva, se decidiamo di rimanere nei limiti della norma interpretativa, ci dobbiamo limitare rigorosamente ad estendere il trattamento di cui all'articolo 12 dei provvedimenti urgenti solamente a quelle categorie che sono già state dal vigente ordinamento assimilate al personale universitario. Dobbiamo perciò escludere il personale delle stazioni di sperimentazione industriale e dell'Istituto superiore della sanità.

Ovviamente esiste anche il problema di queste categorie di personale, non c'è dubbio, ma esso deve essere affrontato con apposito provvedimento.

A meno che non si voglia, anzichè decidere di rimanere nei limiti della norma interpretativa, realizzare una norma innovativa, più ampia. A tal punto, però, mi permetto di avvertire che se ci mettiamo su questa strada, per estendere il trattamento previsto dalla legge universitaria ad altre categorie, non sappiamo dove andremo a finire: probabilmente ci saranno altre categorie con gli stessi diritti. Così, se si dovesse decidere per la norma allargata, ritengo che non potremo oggi portare a termine il nostro dibatt-

tito con l'approvazione del provvedimento, dal momento che avremmo bisogno di altre relazioni e di sentire altri pareri. Solo rimanendo nei limiti di una norma interpretativa possiamo arrivare ad una conclusione.

P R E S I D E N T E . Ho già manifestato personalmente il mio apprezzamento a favore di un'interpretazione restrittiva del provvedimento, che limiti, cioè, i benefici economici solo alle categorie che, a norma della legislazione vigente, siano già assimilate al personale universitario.

Debbo però aggiungere, dal punto di vista procedurale, che l'unico modo per realizzare un obiettivo di tal genere è quello di votare degli emendamenti al testo del disegno di legge in discussione. La procedura corretta è di votare separatamente, comma per comma, il disegno di legge e, dove è necessario, inserire gli eventuali emendamenti.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei riallacciarmi molto brevemente alle due questioni iniziali poste in Commissione. La prima riguarda la competenza della 7<sup>a</sup> Commissione. È stata già risolta sulla base delle argomentazioni del Presidente, ma la richiamo perchè è in parte connessa anche con l'altra domanda pregiudiziale che è stata posta al Governo e cioè perchè il Ministero della pubblica istruzione ha preso l'iniziativa di questo provvedimento di legge, anzichè lasciarlo ai singoli Ministeri da cui dipende il personale in questione. Preciso che il Ministero della pubblica istruzione ha preso tale iniziativa su sollecitazione degli altri Ministeri. Le categorie di personale indicate nel provvedimento in questione, come è già stato detto e ripetuto, erano state escluse dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, che concede un assegno perequativo ai dipendenti statali: ma, d'altro canto, le stesse sono risultate escluse anche dai benefici di cui all'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, per la mancanza di una esplicita menzione diretta a comprenderle.

Credo che sia bene ricordare che qui al Senato, quando si sono discussi i provvedimenti

ti urgenti, in sede d'esame del decreto-legge predetto, era stato presentato un emendamento che non ebbe seguito, com'è stato già detto nel corso di questo dibattito, per la necessità di procedere all'approvazione dei provvedimenti con urgenza. All'origine di questa iniziativa sta proprio questa carenza: un emendamento che sostanzialmente aveva incontrato il consenso della maggioranza, in Commissione al Senato, che poi in Aula, per ragioni tecniche, connesse con la esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, non ha avuto seguito. Esso restava però come una indicazione e sollecitazione al Governo di provvedere in conformità all'emendamento appena possibile: l'emendamento riguardava appunto l'assunzione dei benefici di cui al precitato articolo 12 anche a favore di altre categorie aventi diritto e non elencate nell'articolo stesso.

U R B A N I . L'unico emendamento che io ricordo, in questa direzione, è stato presentato dalla nostra parte, concernente il personale degli osservatori astronomici; ed esso è stato respinto.

B U R T U L O . È stato presentato in Commissione anche un emendamento del senatore La Rosa.

U R B A N I . Ma non venne discusso in Aula, mentre l'unico emendamento presentato in Aula, quello su accennato, è stato respinto per un fatto di volontà politica, e riguardava come ho detto gli osservatori astronomici.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ricordo che questo problema non è scoppiato all'improvviso: il Senato (o in Commissione, o in Aula) se lo era posto. E quindi l'iniziativa che è seguita, per delega o sollecitazione degli altri Ministeri, ha trovato poi la sua collocazione in questo disegno di legge del Ministero della pubblica istruzione.

I temi ed i problemi che qui sono stati sollevati, credo che possano sintentizzarsi nei seguenti termini, sui quali esporrò l'avviso del Governo.

Mi pare che sia stato raggiunto un accordo pressochè unanime sul fatto che è opportuno prendere l'iniziativa di questa norma, che è una norma interpretativa dell'articolo 12 su citato, ancorchè da taluno considerata superflua, in quanto *ope legis* avrebbe dovuto mettersi in moto, presso i vari Ministeri, un meccanismo per cui avrebbe dovuto essere applicato il trattamento economico previsto dal provvedimento di cui trattasi, riservato al personale universitario, alle categorie ad esso equiparato secondo leggi precedenti.

È stato espresso peraltro l'avviso che, senza questa norma interpretativa, difficilmente questa macchina si metterebbe in moto e di fatto questo personale è rimasto senza un giusto trattamento.

Da un punto di vista strettamente giuridico, la tesi che il tutto avrebbe dovuto avvenire automaticamente, mi sembra valida; ma sull'opportunità dell'iniziativa di emanare una norma interpretativa mi sembra che esista un accordo generale, per le ragioni che sono state largamente esposte durante il dibattito.

In base alle relazioni particolareggiate e precise che sono state fatte dai colleghi dei vari Ministeri, è stata chiarita la posizione giuridica ed economica di questo personale; il genere di attività che esso svolge, e in particolare se trattasi di attività di ricerca, o prevalentemente didattica, o di attività mista. Certo, non è competenza, nè dev'essere responsabilità del Ministero della pubblica istruzione di entrare nel merito dell'analisi della posizione giuridica di questo personale: sarà compito e preoccupazione del Ministero della sanità di adottare iniziative per eliminare ingiustizie nei confronti del personale, di cui si è detto innanzi: ma ciò non può costituire una premessa, od un punto di richiamo per accampare, da parte del personale stesso, diritti diversi da quelli di cui questo personale già è in godimento.

A tale riguardo il Ministero della pubblica istruzione dichiara espressamente di non voler affatto rilasciare patenti di grado universitario al di là di quelle che questo personale non abbia già in base a precise disposizioni di legge. Perchè la lettera e lo spirito

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

della legge sono nel senso di assicurare a questo personale il trattamento economico che ad esso spetta già in base a leggi precedenti, non attualmente applicate, senza entrare nel merito dell'attività scientifica, didattica o di ricerca, ciò che è stato abbondantemente illustrato dai colleghi dei vari Ministeri competenti.

Tengo ad informare la Commissione, che, sulla base della richiesta avanzata in Commissione stessa nella precedente seduta del 5 giugno scorso, appena rientrato al Ministero ho fatto richiedere all'ufficio legislativo alcune notizie. L'ufficio legislativo ha diramato il 10 giugno il seguente fonogramma diretto ai Ministeri: della difesa, della agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della riforma dell'amministrazione, ed alla presidenza del Consiglio dei ministri:

« Protocollo n. 5919 U/L 3134. At fine corrispondere analoga richiesta formulata da Commissione istruzione Senato seduta cinque giugno scorso nel corso discussione legge numero 1480 recante norme interpretative dell'articolo 12 decreto-legge primo ottobre 1973, numero 580, convertito, con modificazioni, nella legge trenta novembre 1973, numero 766, concernenti misure urgenti per l'università, pregasi ministeri in indirizzo fornire cortesemente at scrivente, stesso mezzo, ogni utile elemento normativo concernente, rispettive competenze, trattamento giuridico et economico relativo at personale oggetto emendamenti presentati nel corso seduta cinque giugno sucitata. Segnalasi urgenza ».

A tale richiesta per fonogramma ha risposto soltanto il Ministero della difesa, il cui testo praticamente è stato sia pure succintamente ricordato qui in Commissione dal sottosegretario Lattanzi. Ne do ora lettura nel testo integrale:

« Prot. n. 2383 data 17 giugno 1974/ALT Riferimento fonogramma n. 5919 U/L 3134 Cormes 11 comunicasi che trattamento giuridico et economico personale civile insegnante accademie navale et aeronautica et istituto idrografico marina est regolato da

seguenti disposizioni: regio decreto 16 maggio 1932, n. 595; regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135; regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187; regio decreto 31 marzo 1941, n. 687; legge 22 marzo 1952, n. 362; legge 9 febbraio 1963, n. 248; legge 3 maggio 1967, n. 320 Nota at quadro terzo sezione A tabella unica allegata ad decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 alt Dirigen Capufficio Agresti ».

Da parte degli altri Ministeri non è pervenuta alcuna risposta al nostro fonogramma. Peraltro, il Ministero della pubblica istruzione aveva già agli atti, in allegato ad una lettera diretta al ministro Malfatti, una nota del Ministro dell'agricoltura e delle foreste Ferrari-Aggradi, che particolareggiatamente illustra la posizione del personale delle stazioni sperimentali e che sostanzialmente dice per esteso quello che qui ci ha riferito il sottosegretario Lobianco. Sempre agli atti del nostro Ministero esiste una relazione della Direzione generale-ispettorato del personale, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (anzi un appunto per il relatore Arfè, non si tratta di una lettera ufficialmente pervenuta al nostro Ministero) che espone quanto ha riferito il Sottosegretario competente in Commissione; ed infine stamattina solamente abbiamo avuto comunicazione della relazione del collega Di Vagno, che è quella che ha ora letto il Presidente della Commissione, per quanto riguarda il personale delle stazioni sperimentali dell'industria ed artigianato.

Altri emendamenti sono pervenuti per via indiretta: per esempio, quello del personale dell'Istituto superiore di sanità, ma non abbiamo una relazione di tale Istituto.

U R B A N I . Allora quell'emendamento suggerito dall'Istituto superiore di sanità cade?

P R E S I D E N T E . Quale emendamento?

B E M P O R A D , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. C'è una proposta di emendamento che è arrivata qui:

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

e non so come e per quale via: al Ministro della pubblica istruzione è stato solo dato l'incarico di prendere l'iniziativa di questa proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Sul piano politico non si oppone il Governo a che la Commissione esamini il provvedimento per parti separate?

**BEMPORAD**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro che il Governo non vi si oppone. Ho fornito alla Commissione tutti gli elementi sull'*iter* della pratica così come è stata trattata dal Ministero.

Sono entrato brevemente nel merito di quello che è stato il dibattito svoltosi finora, perchè ho ritenuto utile precisare alcune posizioni. Naturalmente, ripeto, il Governo non si oppone a che il provvedimento sia preso in esame per parti separate come non potrebbe opporsi all'eventuale presentazione di emendamenti, sui quali il Governo deciderà volta per volta se accettarli o meno.

Credo che prima di tutto debba essere chiarito il fatto che con questo provvedimento il Governo non ha inteso cogliere la occasione per innovare qualche cosa in quelle che sono lo stato giuridico e le condizioni economiche del personale di alcuni Ministeri. Il Governo si è fatto promotore di questo provvedimento, di concerto tra vari Ministeri e con la Presidenza del Consiglio, ed ha inteso, per ragioni di ordine morale e di giustizia, evitare sperequazioni nel trattamento economico del personale in questione. È un obiettivo dato di fatto che tale personale è stato escluso dalla legge che ha inquadrato i dipendenti dello Stato. Si tratta, ora, di vedere fin dove si può arrivare in base alle disposizioni di legge vigenti ad equipararlo nel trattamento economico al personale universitario, senza entrare nell'esame del lavoro che svolge, che d'altronde è di notevole livello sia da un punto di vista scientifico che da un punto di vista didattico, perchè quello che è stato detto per talune categorie può essere detto — e a maggior ragione — per quella delle stazioni sperimentali di agricoltura, come ha bene illustrato il sena-

tore Burtulo, che spesso lavorano in stretto contatto coi professori universitari.

**VALITUTTI.** Il Governo ha detto molte cose pregevoli, ma non mi sembra di aver colto, nella sua esposizione, il carattere della norma di cui ci stiamo occupando.

**BEMPORAD**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Forse non sono stato sufficientemente chiaro, ma mi pare di aver già detto che per il Governo si tratta soltanto di un disegno di legge interpretativo e non innovativo. Comunque il Governo si rimette alla Commissione per quelle parti che ad essa potessero apparire di contenuto estensivo, e si riserva di intervenire sui singoli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Mi sembra che il Governo sia stato molto chiaro; esso, di fronte ai tre possibili atteggiamenti ai quali attenersi nei confronti del provvedimento che stiamo discutendo — favorevole, contrario, oppure di rimessione alla Commissione — ha scelto la terza via, riservandosi comunque di discutere caso per caso gli emendamenti.

Però dal relatore, che ringrazio ancora per l'esauriente discussione e per l'apporto che ha dato all'approfondimento della questione, vorrei sapere se risulta che l'equiparazione col trattamento dei docenti universitari, per quanto riguarda i direttori e gli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria, sia soltanto formale oppure sostanziale.

**ARFÈ**, *relatore alla Commissione*. Ci sono molte analogie tra le funzioni di queste due categorie (agricoltura e industria) e quelle dei ricercatori universitari: comunque sin qui l'equiparazione è più sostanziale che formale dal punto di vista dello stato giuridico. È anche vero, però, che le stazioni sperimentali sono considerate istituti di grado superiore. Su questa linea si sta muovendo, infatti, una iniziativa alla Camera dei deputati tendente a qualificare le stazioni sperimentali come istituti di grado universitario.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

P R E S I D E N T E . In definitiva, la posizione giuridica è diversa.

U R B A N I . Se lo stato giuridico è diverso, le due categorie possono essere assimilate, anche perchè questo personale non gode dell'assegno perequativo, previsto per le altre categorie degli statali, in vista della più volte accennata possibilità di equiparare questo personale a quello universitario.

M O N E T I . Signor Presidente, mi pare che la conclusione sia quella di arrivare ad includere in questo articolo unico altre persone, equiparate, nel trattamento economico, al personale universitario.

Dobbiamo stare attenti, allora, a non commettere due grossi errori. Il motivo per cui oggi discutiamo su questo disegno di legge è che spesso, approvando taluni provvedimenti, ricorriamo alla compilazione di elenchi di categorie nei quali, regolarmente, ci dimentichiamo di inserirne qualcuna, tanto che dobbiamo ricorrere all'interpretazione autentica per evitare ingiuste sperequazioni e ingiuste dimenticanze.

Scopo di questo disegno di legge è quello di estendere i benefici al personale che, in passato, si trovava collegato al trattamento economico del personale universitario; se oggi ricorriamo al solito elenco per includere questo personale, probabilmente qualcuno ne verrà ad essere colpito. Allo scopo di contribuire alla discussione, quindi, proporrei un emendamento che non dia luogo ad equivoci di interpretazione e che non ci esponga al pericolo di omissioni.

Bisognerebbe perciò dire che le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale di tutte le categorie equiparate, per il trattamento economico, ai docenti universitari.

B U R T U L O . Se al momento in cui è stata approvata la conversione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 un emendamento del genere fosse stato accolto, non avremmo sbagliato: nella legge abbiamo iniziato un'elencazione, e le elencazioni sono sempre, in definitiva, una limitazione. Ma poichè nella legge oramai abbiamo iniziato ad elenca-

re, siamo costretti ad ultimare l'elencazione stessa nel senso indicato dal disegno di legge in esame.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il personale contemplato nella proposta del senatore Moneti indubbiamente riveste delle qualifiche in virtù delle quali può ritenersi equiparabile a quello universitario. Si tratta di ricercatori e di dirigenti di ricerca. Essi svolgono compiti di ricerca scientifica, quindi analoghi a quelli svolti dai docenti universitari. L'assimilazione, oltre che nel tipo di mansioni, di attività che essi svolgono, si può rapportare anche nello sviluppo di carriera. Ho confrontato le carriere che riguardano queste categorie ed ho notato che adottano gli stessi parametri, dal 243 — parametro iniziale anche degli assistenti universitari — all'825 — parametro finale anche dei professori universitari —. Esiste quindi una piena analogia anche da questo punto di vista. Vi sono solamente due parametri intermedi in più: il 614 ed il 465. È cosa di scarso rilievo: l'importante è che il parametro iniziale e quello finale siano identici. Perciò, da questo punto di vista, ritengo che effettivamente si possa esprimere una valutazione di sostanziale equiparabilità.

P R E S I D E N T E . Esistono norme di legge precedenti a questa con cui le due categorie siano state già assimilate?

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Effettivamente non esiste un'assimilazione espressa, formale: parlo di assimilazione sostanziale. Devo comunque presumere che per stabilire i parametri relativi a questi due tipi di carriera si siano tenuti presenti i parametri dei professori universitari, così puntuale essendo la corrispondenza. Dato che la legge risale al 1973 e perciò viene dopo le leggi che hanno modificato la carriera del personale docente di tutti gli ordini di scuola — quindi anche del personale universitario — devo ritenere che siano stati tenuti presenti i parametri dei professori universitari e degli assistenti, data l'identità quasi assoluta esistente fra i

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

parametri di questi ultimi e quelli dei ricercatori e dei dirigenti ricercatori. Non ho compiuto specifiche ricerche in tale direzione, ma non credo che sarebbe difficile compierne. Anche solo da questo semplice confronto emerge, comunque, un'assimilazione profonda.

S C A R P I N O . Non è stato effettuato un confronto più specifico?

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Le categorie si possono assimilare anche dal punto di vista del lavoro che svolgono. Il personale dell'Istituto superiore di sanità viene assunto attraverso le stesse forme di reclutamento del personale universitario e svolge un'attività analoga a quella dei docenti universitari, quella della ricerca scientifica. Tale personale, anzi, molto spesso svolge un vero e proprio compito di carattere didattico, dal momento che esistono anche delle forme di docenza presso l'Istituto superiore di sanità determinate dalla presenza nell'ambito di questo istituto di numerosi studenti universitari che vi si recano per poter approfondire la conoscenza di determinate condizioni e svolgere determinate ricerche. Torno a ripetere che non esistono delle affermazioni formali che sanciscano l'assimilabilità delle predette categorie, ma il lavoro che svolgono ed il tipo di carriera che percorrono consente di affermare che sono categorie assimilabili.

A questo punto penso che l'argomento che ha suscitato particolare perplessità possa essere quello del compenso particolare.

P R E S I D E N T E . A tale proposito, è sicuro che questo personale non abbia altre indennità equivalenti all'assegno perequativo?

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Questo personale dispone di due altre indennità: di un assegno particolare previsto dall'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e di un'indennità integrativa relativa al costo della vita (una specie di scala mobile calcolata sulla prima fascia dello

stipendio, pari a 40 mila lire). Per quanto riguarda il compenso speciale previsto dal richiamato articolo 54, devo dire che esso viene concesso in una forma abbastanza anomala; non è un compenso fisso, ma si definisce su una quota di uno stanziamento di carattere generale (su una cifra globale di 800 milioni) e che va poi distribuito al personale sulla base della presenza dello stesso personale nei vari parametri; si fa cioè la suddivisione della cifra per le unità di personale presenti in ogni singolo parametro. Da ciò deriva che l'ammontare della cifra dipende anche dal numero di dirigenti e ricercatori presenti in ogni parametro. Vi sono momenti, ad esempio, in cui alcuni parametri non comprendono alcun ricercatore. Da ciò deriva altresì che un eventuale aumento del personale globalmente considerato porterebbe anche ad una diminuzione del compenso. Tale compenso, per l'anno in corso, si configura in questi termini: per il parametro 825, 250 mila lire lorde; per il parametro 772, 245 mila lire, e così via; cioè si configura in termini che sono notevolmente superiori all'assegno perequativo concesso agli altri statali e all'assegno spettante ai docenti universitari.

P R E S I D E N T E . La legge n. 734 del 1973 ha escluso dall'assegno perequativo il personale di ricerca dell'Istituto superiore di sanità proprio in considerazione dell'indennità di cui già godeva.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. E infatti tale personale non chiede certamente ulteriori compensi speciali. Ciò che chiede è che l'assegno particolare di cui gode sia pensionabile nella misura prevista per il personale docente universitario.

P R E S I D E N T E . Insomma il personale dell'Istituto superiore di sanità ha già una speciale indennità; noi siamo riuniti per assicurare la corresponsione dell'assegno annuo pensionabile e dell'assegno speciale a categorie che invece non hanno indennità. Il punto è evidentemente da chiarire bene. Si deve pertanto avere qualche dubbio, per il personale della sanità, che si trova, a quanto risulta, in una posizione ben diversa da quel-



la del personale delle stazioni sperimentali e delle accademie dell'Esercito.

**VALITUTTI.** Quante sono, insomma, le indennità di cui godono i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità: tre, compenso particolare, assegno personale pensionabile e indennità integrativa?

**SPIGAROLI, sottosegretario di Stato per la sanità.** Non vorrei, senatore Valitutti, che le mie parole venissero fraintese. Oltre al compenso particolare, i ricercatori dell'ISS hanno anche 38.000 lire mensili, come indennità integrativa relativa al costo della vita, concessa a tutto il personale statale. L'assegno personale pensionabile dell'articolo 66 della legge n. 519 del 1973 — cui si riferisce il terz'ultimo comma del disegno di legge — non riguarda i ricercatori qui considerati, ma il trattamento dirigenziale degli impiegati. I dipendenti della sanità godono di una sola indennità che si chiama compenso particolare, mentre i docenti universitari e gli assistenti godono di due indennità: l'assegno perequativo e quello del tempo pieno.

Che differenza c'è tra l'assegno perequativo e il compenso particolare dei dipendenti della sanità? Che il compenso particolare ha una maggiore consistenza rispetto all'assegno perequativo. Mentre il docente universitario del parametro 825 ha un assegno perequativo di 140.000 lire, che però è pensionabile ed è utile ai fini della indennità di buonuscita, i ricercatori dell'ISS hanno un assegno speciale di lire 254.000 che non è pensionabile, nè utilizzabile per la buonuscita. Aggiungiamo che il docente universitario oltre a quell'assegno, ha l'indennità di tempo pieno di 150.000 lire, non pensionabile, nè utilizzabile ai fini della buonuscita.

Qual'è la richiesta di questo personale? Di rendere pensionabile parte del compenso particolare ed esattamente nella misura goduta dal personale universitario. I ricercatori dell'ISS percepiscono al parametro 825 lire 254 mila come compenso particolare, quelli della università lire 140 mila: però l'assegno della università è pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, mentre il compenso dei ricercatori dell'ISS non è pensionabile e perciò il suddetto personale chiede che delle

lire 254.000 del loro assegno, divengano pensionabili ed utilizzabili ai fini dell'indennità di buonuscita lire 140.000.

**PRESIDENTE.** A proposito dei ricercatori dell'ISS, ricordo che la legge 7 agosto 1973, n. 519, all'articolo 55 recita testualmente:

« Dalla data in cui avrà effetto la legge di riforma dell'ordinamento universitario, l'indennità di tempo pieno ivi prevista per i docenti di ruolo e per gli assistenti del ruolo ad esaurimento sarà corrisposta anche ai dirigenti di ricerca e ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

In pari data cesserà nei confronti dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori la corresponsione del compenso particolare previsto dal precedente articolo ».

Quindi è già prevista, in via di massima, la incompatibilità fra indennità di tempo pieno e compenso particolare: essendo l'assegno speciale collegato al servizio di tempo pieno, qualora se ne preveda la corresponsione ai ricercatori dell'ISS, si pone automaticamente il problema della cessazione del compenso particolare. Ed è qui la situazione anomala e paradossale del personale dell'ISS rispetto agli altri ricercatori. È interessante conoscere poi i criteri di determinazione del compenso particolare del personale dell'Istituto superiore di sanità che è corrisposto, salvo demerito, « in relazione anche al maggior orario di servizio prestato », e ha il fine di premiare le iniziative e prestazioni « dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio » (così, il primo comma dell'articolo 54). Ora, i criteri anzidetti sono stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo medesimo: « La somma disponibile per detto compenso verrà distribuita in ragione diretta della radice quadrata dei relativi parametri di stipendio, o paga o retribuzione ». Quindi tale compenso subisce le stesse variazioni del relativo stipendio, eccetera.

Aprò ora la discussione sulle dichiarazioni del sottosegretario Spigaroli, che ringrazio per le precisazioni e cui rivolgo un cordiale saluto in questa occasione in cui, nella sua qualità di rappresentante del Governo, quale Sottosegretario per la sanità, partecipa ai no-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

stri lavori per rappresentare i diritti del personale sanitario, dopo essere stato, come componente della Commissione, appassionato difensore del personale scolastico.

U R B A N I . Volevo ricordare che da pochi mesi è stato approvato questo testo di legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente « Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità », a parere del nostro Gruppo, uno dei testi più validi nell'ordinamento della pubblica Amministrazione. In questa legge alcuni dei principi che la parte più avanzata del mondo universitario ha sempre sostenuti sono entrati con la collaborazione di tutto il personale dell'Istituto superiore di sanità, che ha saputo guardare non solo agli aspetti puramente corporativi dei provvedimenti che lo riguarda, ma anche alle reali esigenze del servizio.

Credo che questo giudizio sia largamente condiviso. Il personale dell'Istituto di sanità, per quello che mi risulta, ha chiesto un emendamento al disegno di legge, così come è stato proposto dal Governo, e questo emendamento nella sostanza è quello che è stato presentato dal relatore Arfè. Questo emendamento mostra la coerenza del personale della sanità, il quale dice: non vogliamo essere assimilati, come le altre categorie, al personale universitario, perchè noi abbiamo un altro ordinamento e l'assimilazione pura e semplice rappresenterebbe per noi un privilegio.

P R E S I D E N T E . Con la riforma lo assimilano.

U R B A N I . Assimilano i due assegni. Vogliamo o non vogliamo darlo anche ai ricercatori dell'Istituto della sanità l'assegno pensionabile? Cosa dice questo emendamento? Prevede, in sostanza la pensionabilità del loro assegno nelle misure corrispondenti all'assegno pensionabile dei docenti universitari e la non pensionabilità della differenza fra l'assegno pensionabile e l'assegno previsto dall'articolo 54 della legge di riordino dell'Istituto (che sarà poi soppresso con la riforma universitaria) che continuerebbero a percepire.

P R E S I D E N T E . Il dubbio è che sia compatibile — quella indennità speciale che io ieri, in polemica con lei, ho sostenuto connessa intimamente all'assegno perequativo — che sia compatibile, dicevo, con una categoria che gode già di un compenso particolare.

U R B A N I . Loro non chiedono l'assegno speciale, anzi chiedono di esserne esclusi. Con l'emendamento, chiedono solo l'assegno pensionabile.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sì, e così.

P R E S I D E N T E . Una parte, non tutto.

U R B A N I . Non una parte. La proposta è che l'assegno pensionabile, fino alla concorrenza del suo importo, assorba il compenso particolare loro, non quello speciale dei provvedimenti urgenti. E questa mi pare che sia una prova di coerenza da parte del personale dell'Istituto di sanità. Quindi credo che la questione possa essere risolta senza più alcuna discussione, perchè si mettono fuori loro, quando dicono: pensionabilità del compenso particolare nella misura corrispondente alla differenza con l'assegno pensionabile del personale docente universitario. È l'unica categoria che riconosce di rimanere esclusa dall'assegno speciale. Questo per un chiarimento di fatto.

P R E S I D E N T E . La logica è che loro vogliono rendere pensionabile quella parte del compenso particolare che già ricevono e che verrebbe a coincidere con l'assegno pensionabile degli universitari

Senatore Urbani, mi consenta di fare una osservazione: questa posizione moralizzatrice del personale dell'Istituto di sanità è vera fino a un certo punto, perchè, pensionabilità a parte, loro comunque si garantiscono l'intero ammontare del compenso particolare, anche se hanno altri redditi per più di due milioni, mentre alle altre categorie, cui estenderemo i benefici dell'articolo 12 della legge urgente (e ai docenti universitari), il trattamento viene in tal caso ridotto: si tratterebbe comunque di un privilegio.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

U R B A N I . È giusto, si può togliere questa differenza.

P R E S I D E N T E . Ecco dove io le facevo l'osservazione iniziale. Perché comunque il personale dell'Istituto di sanità si garantisca il residuo di compenso particolare che coincide con l'assegno speciale dell'università.

V A L I T U T T I . Io devo dare atto al sottosegretario Spigaroli di essere stato molto chiaro, molto esauriente e anche molto convincente. Ma dalla sua esposizione — e non so se questo valga per i colleghi della Commissione — sono stato ulteriormente convinto a insistere nel mio parere assolutamente negativo sull'inserimento, in questo provvedimento puramente interpretativo, della categoria dei dirigenti e sperimentatori dell'Istituto di sanità.

Questo provvedimento è nato da una esigenza che abbiamo già analiticamente considerato in questo fin troppo lungo dibattito, cioè dall'esigenza di colmare un vuoto, determinato dalla eccessiva sinteticità dell'articolo 12 dei provvedimenti urgenti e dalla esclusione di determinate categorie di personale di istituti sperimentali, dalla norma concernente la corresponsione dell'assegno perequativo. Cioè il vuoto riguarda quelle categorie di personale che, da precedenti disposizioni, erano assimilate per il trattamento al personale universitario docente.

Poiché l'articolo 12 non ha specificato queste categorie, ecco la ragione del vuoto che si è determinato e la ragione di questo provvedimento, che vuole colmare questo vuoto.

È vero, signor Presidente e onorevoli colleghi, che la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente l'assegno perequativo per gli statali esclude espressamente anche il personale dell'Istituto di sanità dall'assegno medesimo, ma le ragioni di questa esclusione ce le ha esaurientemente esposte il sottosegretario Spigaroli stamane, quando ci ha detto che per questo personale c'è un altro assegno speciale: il « compenso particolare ». Che il personale dell'Istituto di sanità possa legittimamente rivendicare che detto compenso particolare sia anch'esso reso pensio-

nabile, *nulla quaestio*, ma in un'altra sede, diversa da quella in cui si sta discutendo questo provvedimento che vuole esplicitamente colmare il vuoto che si è prodotto nella nostra legislazione a proposito di quelle categorie di personale che espressamente l'ordinamento vigente equipara per il trattamento al personale universitario. Sarebbe sommamente ingiusto, signor Presidente, onorevoli colleghi, se noi inserissimo altre categorie di personale in questo provvedimento.

Ho interrotto scherzosamente il sottosegretario Spigaroli, ma ritengo di aver ragione nel rilevare che, se inserissimo questo personale, esso verrebbe ad avere ben tre indennità: il compenso particolare, di cui una parte sarebbe resa pensionabile; l'indennità di 38.000 lire aumentabile con la scala mobile e anche l'indennità speciale, perché non è vero che l'emendamento firmato dal senatore Arfè escluda questo personale dal diritto di avere l'indennità speciale, prevista dall'articolo 12 dei provvedimenti urgenti per l'università. Questo, onorevoli colleghi, è un indebito arricchimento! Io mi rifiuto di accettare una simile cosa!

P R E S I D E N T E . Su questo avrei dei dubbi.

V A L I T U T T I . Non ci possono essere dubbi, perché nell'emendamento si dice che si detrae dalla pensionabilità quella rimanente parte, ma per il combinato disposto dei commi precedenti, il diritto al trattamento è globale, quindi questo personale viene ad aver diritto anche all'indennità speciale.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Se ci fosse questo rischio, basterebbe inserire un emendamento opportuno.

P R E S I D E N T E . Senatore Valitutti, nell'emendamento per il personale dell'ISS è prevista la soppressione del punto 1), che si riferisce, esattamente, alla estensione degli assegni speciale e pensionabile a questa specifica categoria. Non vi è quindi cumulo,

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

anche se, in effetti, il dubbio poteva essere legittimo.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

A R F È , *relatore alla Commissione*. La mia risposta sarà breve dopo tutto quello che è stato detto. Quando mi sono interessato per la prima volta a questo provvedimento, per la verità non avrei mai pensato che, strada facendo, sarebbe diventato così complicato; c'è stata poi una maniera estremamente anomala di presentazione di emendamenti e di proposte, che sono arrivati attraverso le vie più strane, senza passare attraverso il Ministero interessato, e spesso con riferimento a situazioni passate di cui non si conoscevano nemmeno i termini.

La discussione che si è svolta, comunque, è stata molto ampia e approfondita e non ha più bisogno di ulteriori delucidazioni; a questo punto credo che la cosa migliore sia quella di esaminare i singoli aspetti uno per uno per poter arrivare, con spirito di collaborazione, ad una conclusione. Mi limito ad una considerazione: bisogna stare attenti a non cadere in vizi di formalismo; la verità è che esistono queste categorie, le quali sono caratterizzate da situazioni estremamente varie.

Forse questa proposta di legge avrebbe richiesto un più organico concerto tra i vari Ministeri interessati; oppure si dovrebbe cogliere l'occasione per definire uno stato delle categorie di ricercatori; ma, al punto in cui siamo oggi, operare delle discriminazioni sulla base di criteri piuttosto astratti, cioè quale sia la quantità di attività didattica prestata, o quale sia il grado di specializzazione della ricerca scientifica, sarebbe cosa ingiusta perchè non abbiamo gli elementi per un meditato giudizio, mentre d'altra parte già altre volte siamo stati estremamente larghi, direi quasi colpevolmente larghi, nei confronti di tante categorie che fanno ben poco. Nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una categoria del cui lavoro tanto bisogno ha la società italiana, eccessivi rigorismi sarebbero assolutamente sconsigliabili, anche perchè si tratta di personale che può avere facile accesso in altre carriere, per cui, proprio nel-

l'interesse della ricerca scientifica italiana, è opportuno non frustrarlo e non deluderlo ulteriormente.

Fra tante leggende corporative che sono state varate, questa non palesa, a mio giudizio, tale carattere: si tratta di un settore importante della vita culturale e scientifica italiana verso il quale abbiamo una responsabilità collettiva. Con queste brevi dichiarazioni, proporrei di passare alla votazione del disegno di legge.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho ben poco da aggiungere a quanto già detto nel corso della discussione, sia da me che dal relatore; credo che potrò dire utilmente ancora qualcosa nella discussione sui singoli emendamenti che saranno proposti, quando bisognerà stabilire a chi estendere l'assegno annuo pensionabile e a chi viene esteso l'assegno forfettario. È questo uno dei punti sui quali la Commissione già si è soffermata e che richiede, pertanto, una particolare attenzione al momento del voto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio Vesuviano, i professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonché le seguenti categorie di personale il cui trattamento economico è assimilato a quello dei professori e degli assistenti universitari:

- 1) dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;
- 2) direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici;
- 3) direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i dirigenti di ricerca, i direttori e i direttori di sezione debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo; ricercatori e gli sperimentatori debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

L'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale di cui al citato articolo 12, non competono al personale dell'Istituto superiore di sanità che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non dichiara di rinunciare all'assegno personale pensionabile di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519

Il compenso particolare di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, non compete al personale cui sono attribuiti l'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale predetti.

Sono abrogati gli articoli 55, comma secondo, 56 e 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

È stato presentato dal Governo un emendamento al primo comma, tendente a sostituire, nella prima parte, le parole: « i professori ed assistenti », con le seguenti: « i professori, di ruolo e incaricati, e gli assistenti ». Tale emendamento è stato illustrato dal sottosegretario alla difesa onorevole Lattanzio; il senatore Valitutti ha obiettato che si tratta di emendamento superfluo in quanto la parola « professore » comprende sia quelli di ruolo che quelli incaricati. Comunque per esigenze di chiarezza sarebbe opportuno accettarlo.

V A L I T U T T I . In effetti è accettabile

A R F È , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Segue la proposta, avanzata dal senatore Valitutti, di stralciare il punto n. 1), riguardante il personale delle carriere dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e conseguentemente di stralciare altresì i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo unico.

V A L I T U T T I . È una proposta che formulo in coerenza con l'emendamento del dibattito svoltosi tra ieri e oggi; se noi inseriamo in queste categorie di personale sia quello dipendente dall'Istituto di sanità, sia quello dipendente dall'Industria, trasformiamo la natura della norma, che è nata con un carattere interpretativo e non innovativo: si stabilirebbe infatti, per la prima volta, una equiparazione che il vigente ordinamento non prevede. Noi abbiamo sentito il Sottosegretario all'Industria, abbiamo letto il suo appunto, abbiamo ascoltato anche il sottosegretario Spigaroli che ci hanno eloquentemente illustrato affinità sostanziali su cui io non discuto e in relazione alle quali non ho dubbi; però lo stesso sottosegretario Spigaroli, richiesto dal Presidente, ha dovuto riconoscere che non esiste, nel vigente ordinamento, una equiparazione del personale dell'Istituto superiore di sanità a quello universitario.

Che esista il problema, è indiscutibile, ma dovrà essere affrontato con uno specifico provvedimento. Perciò io non propongo di respingere la norma, ma soltanto di stralciarla: vedrà poi il Ministero della sanità, nella sua responsabilità e competenza, di provvedere all'ulteriore seguito del provvedimento di legge che risulterà da questo stralcio.

Ma se in questo provvedimento si include il personale di cui il vigente ordinamento non prevede l'equiparazione si arriva oggettivamente a snaturare il provvedimento stesso, nato come norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

Per uguale motivo propongo di stralciare tanto il punto 1), riguardante i dirigenti di ricerca e i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, quanto il punto 3), riguardante direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali dell'industria.

Per il personale compreso al punto 2), viceversa, cioè i direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, esiste una norma di legge che stabilisce l'equiparazione al personale universitario

**R O S S I D A N T E** Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Valitutti di stralciare il punto uno riguardante i dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, mentre sono contrario alla proposta di stralcio del punto 3), in quanto esiste una norma che risale al momento in cui tali stazioni sperimentali per l'industria furono organizzate, ed esiste inoltre la documentazione estremamente attendibile fornita dal Sottosegretario, su tale tipo di attività e su i collegamenti con l'Università.

In seguito a tali valutazioni, in definitiva, sono d'accordo sullo stralcio del punto 1) ma non del punto 3).

**U R B A N I**. Se la proposta del senatore Valitutti viene limitata al solo punto 1), cioè al personale dell'Istituto superiore di sanità, essa può essere accettata; non così, credo, la proposta di stralcio del punto 3), per quanto riguarda le stazioni sperimentali dell'industria.

**B U R T U L O** A titolo personale — non credo di poter parlare a nome del mio Gruppo — ritengo di non poter aderire alla proposta del senatore Valitutti: voterò contro lo stralcio.

Come legislatori abbiamo il dovere di sanare queste pendenze che riguardano il personale. Ritengo che se noi, oggi, in certo qual modo, non cerchiamo anche di affrontare il problema del personale di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ci troveremo con un vuoto legislativo che, forse, non andrà a nostro merito, esiste indubbiamente una pendenza, che riguarda tale personale, che deve assolutamente essere risolta

Penso che sia opportuno risolvere subito il problema, in sede parlamentare, quando esso si presenta: perciò voterò contro la proposta di stralcio.

**E R M I N I**. Sono personalmente favorevole alla proposta di stralcio. Ritengo che ci si debba attenere alla linea delle norme interpretative, dal momento che il disegno di legge si collega al dubbio che non debbano essere escluse da questo provvedimento le categorie il cui trattamento economico è equiparato per legge al trattamento dei professori universitari.

Aderisco nella sostanza all'emendamento proposto dal senatore Moneti: cioè comprendere fra i destinatari dell'articolo 12 tutto il personale il cui trattamento economico è già equiparato per legge ai docenti universitari.

**A R F È**, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro contrario alla proposta di stralcio formulata dal senatore Valitutti.

**B E M P O R A D**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pur valutando, come ho già detto prima, la validità delle argomentazioni del senatore Valitutti, il Governo fa presente alla Commissione che esiste un dato obiettivo: e cioè il pericolo che il problema del personale dell'Istituto di sanità venga risolto con gravi ritardi. Dichiaro pertanto di essere contrario alla proposta di stralcio.

**B E R T O L A**. La questione del personale dell'Istituto superiore di sanità è venuta a scompigliare le carte di questo provvedimento e ci mette in una difficoltà del tutto particolare. In sostanza tale personale dice: noi non chiediamo, come le altre categorie, che ci venga dato l'assegno che viene concesso ai professori universitari. E ciò in quanto fruiamo già di un assegno particolare.

In sostanza: non desiderano perdere il più per avere il meno. Ma il più che hanno non è pensionabile, mentre l'assegno che viene dato ai professori universitari e assimilati è pensionabile. Allora a questo punto si potrebbe dire al personale dell'Istituto di sanità: volete l'assegno come i professori universitari, inferiori, ma pensionabile? Oppure volete conservare il vostro assegno supe-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

riore, ma non pensionabile? Si scelga la soluzione più conveniente.

Ma il personale dell'Istituto di sanità risponde: vogliamo conservare il nostro assegno e chiediamo che ne diventi pensionabile una somma pari a quella dell'assegno pensionabile dei professori universitari. Questa questione ci mette in difficoltà: siamo ancora nel campo interpretativo, o passiamo in un campo diverso, cioè oltre le intenzioni del Ministro per la pubblica istruzione presentatore del disegno di legge?

La proposta del senatore Valitutti dice: io non mi pronuncio al riguardo, e propongo di stralciare la questione, per esaminarla in un secondo tempo. È indubbio che è sorto qui un caso veramente anomalo.

**PRESIDENTE.** Tutto sta a vedere se si tratta ancora di una norma interpretativa di una legge vigente, oppure no.

**VALITUTTI.** Non lo è.

**PRESIDENTE.** Allora è valida la proposta del senatore Valitutti: ho l'impressione che se non si tratta di una norma interpretativa, noi snaturiamo la natura di questo provvedimento.

**BURTULO.** I ricercatori della Sanità hanno un trattamento che fa riferimento alle carriere dei docenti universitari. Il problema va esaminato alla luce di questa considerazione.

**SPIGAROLI, sottosegretario di Stato per la sanità.** Penso che il problema si ponga in questi termini: se c'è o no la volontà di approvare la pensionabilità di una parte di indennità di cui gode questo personale. Il problema formale presenta aspetti molto labili, proprio per il legame molto stretto stabilito dalla legge n. 519 del 1973 fra ISS e Università.

Il problema è il seguente: se questo personale resta nella situazione in cui si trova, indubbiamente patisce un'ingiustizia, e allora è giusto fare uno sforzo per superare ogni aspetto formale e consentire che esso benefici di una provvidenza già prevista per

docenti universitari (sarebbe l'unica categoria che ne resterebbe esclusa). So benissimo che non si tratta di un voto negativo ma di uno stralcio, ma so anche come vanno a finire queste procedure: abbiamo degli stralci che sono fermi da tre anni. È chiaro che se ci si muove nell'ambito di un provvedimento di una certa consistenza, si rischia poi di far arrivare in porto anche determinati problemi relativi ad un personale piuttosto esiguo nella sua dimensione. Se invece quanto concerne il predetto personale verrà disciplinato con provvedimento a sè stante, ci saranno molte difficoltà per la sua approvazione.

Al fine di evidenziare le sperequazioni che si determinerebbero desidero far presente che nella situazione attuale chi si trova tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità al parametro 825, andrà in pensione con l'80 per cento di 525 mila lire; chi invece si trova a far parte del personale docente universitario allo stesso parametro, andrà in pensione con l'80 per cento di 665 mila lire.

**CARRARO.** Chiedo scusa se mi permetto di fare una proposta a questo punto. Capisco le ragioni dell'onorevole Sottosegretario alla sanità. Credo però che il problema di fronte al quale noi ci troviamo oggi sia nella sostanza un problema di giustizia. Cioè, se si vuole che il personale di cui ci stiamo occupando abbia la pensionabilità, credo che sia necessario che l'assegno in godimento venga ridotto all'assegno corrispondente delle categorie universitarie. Mentre invece se preferisce mantenere l'assegno superiore, può optare per la conservazione dello stesso, pensionabilità escluse.

**SPIGAROLI, sottosegretario di Stato per la sanità.** Però prevedendo la possibilità, se fa il tempo pieno, di erogargli anche il compenso forfettario delle categorie universitarie.

**CARRARO.** Su questo non c'è dubbio. Ma se si tratta di un problema di sostanziale equiparazione di trattamenti, non possiamo sotto questa forma, fare dei trattamenti pre-



7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

ferenziali. Io adesso non saprei come formulare la proposta. Capisco che se facciamo lo stralcio, ne riparleremo fra un anno o due (ma il provvedimento-stralcio potrebbe anche andare a un'altra Commissione). Capisco che le ragioni formulate dal senatore Valitutti possono, in sede legislativa, essere superate perchè, anche se l'intenzione era quella di interpretare, noi possiamo, come tante altre volte, aggiungere qualche cosa. La mia è una preoccupazione di giustizia sostanziale. E allora proporrei di trovare una formula secondo cui questo personale può optare fra la conservazione dell'assegno in godimento e il conseguimento dell'assegno delle categorie universitarie pensionabile.

**PRESIDENTE.** A questo punto, se si accetta la proposta del senatore Carraro, verrebbe mantenuto — con rinuncia del senatore Valitutti alla sua proposta di stralcio — il punto uno. Però bisogna modificare completamente l'emendamento presentato dal relatore alla Commissione Arfè. Se il senatore Valitutti rinuncia alla sua proposta di stralcio, si potrebbe elaborare un emendamento al comma terzo, sostitutivo di quello del relatore.

È chiaro che a questo punto sorge un problema di equiparazione, che a me pare giusto, fra i due trattamenti; nel senso che si può o conservare quello più largo, senza i vantaggi della pensionabilità, o optare per quello meno ampio, ma con la pensionabilità e il connesso assegno forfettario. Qualcosa del genere si trova già nell'originario testo del comma anzidetto: « L'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale di cui al citato articolo 12, non competono al personale dell'Istituto superiore di sanità che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non dichiara di rinunciare all'assegno personale pensionabile di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519 ».

**VALITUTTI.** Il comma terzo riguarda, se ho ben capito, un altro assegno; è ora in questione un assegno personale pensionabile, legato al trattamento della dirigenza. È un'altra cosa.

Comunque, se lei mi consente di intervenire in questo supplemento di discussione, vorrei precisare che quello che hanno detto i colleghi Carraro e Bertola, mi pare confermi l'opportunità della mia proposta di stralcio. È un problema che dobbiamo approfondire. Probabilmente, se noi oggi assumiamo una certa decisione conforme a quel suggerimento, forse facciamo una cosa sgradita al personale. Quindi pensiamoci sopra e stralciamo la questione: fra qualche settimana noi potremo riprendere in esame il problema, dopo avere assunto altre informazioni e avere parlato con i rappresentanti della categoria.

Io non propongo di seppellire il problema; mi sembra, fra l'altro, che si stia dando la dimostrazione che non siamo neppure noi maturi per risolvere con giustizia il problema. Poichè, dunque, la procedura parlamentare me lo permette, la prego, signor Presidente, di mettere ai voti la mia proposta di stralcio.

**ROSSI DANTE.** Con questa intenzione, che non può essere formalizzata, e cioè che il problema verrà ripreso, potrebbero essere di accordo sia il Governo che il relatore.

**PRESIDENTE.** Per completezza di lettura del quarto comma dell'articolo 56 della legge 7 agosto 1973, cui fa riferimento il terzo comma prima ricordato: « Al personale indicato al secondo e terzo comma, proveniente dalla qualifica di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, è data facoltà di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la conservazione del trattamento economico onnicomprensivo spettante alla stessa data. In tal caso la differenza fra il trattamento economico onnicomprensivo e lo stipendio relativo alla qualifica di inquadramento è attribuita a titolo di assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo; al personale predetto è concessa, in ogni tempo, facoltà di rinunciare all'assegno personale sopra indicato ». Il sesto comma dello stesso articolo, poi, recita:



7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

« Il rimanente personale è inquadrato nella qualifica di ricercatore e verrà assegnato alle varie classi di stipendio, secondo la progressione di carriere della tabella B, eccetera ».

**SPIGAROLI**, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Si tratta di un'ipotesi superata, se l'emendamento del relatore, che esclude questo personale viene accolto: l'alta dirigenza è una cosa e i dirigenti di ricerca e i ricercatori è un'altra.

**VALITUTTI**. Allora l'errore è nel disegno di legge presentato dal Governo, perchè questo parla di dirigenti di ricerca oltre che di ricercatori. Stralciamo questo punto, è meglio!

**CARRARO**. Signor Presidente, ritiro la mia proposta circa l'opzione, non essendo chiaro il quadro di fronte al quale ci troviamo, da parte mia e, credo, da parte del mio Gruppo, ma anche di tutta la Commissione c'è la volontà di non danneggiare questo personale, ma poichè non sappiamo i reali termini della questione è difficile arrivare a una informata valutazione conclusiva.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro comanda di parlare, metto ai voti la proposta dal senatore Valitutti, tendente a stralciare il punto 1) del comma primo e conseguentemente i commi terzo, quarto e quinto  
(*E approvata*).

In seguito a tale deliberazione di stralcio, si devono intendere preclusi gli emendamenti del senatore Arfè relativi al personale dell'Istituto superiore di sanità, tendenti a sopprimere nel primo comma il punto 1) e, conseguentemente, a sostituire i commi secondo e terzo con il seguente:

« Al personale delle carriere dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità è attribuito l'assegno annuo pensionabile di cui al primo comma dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 580 nei confronti di tale personale il suddetto assegno assorbe, fino alla concorrenza del pro-

prio importo, il compenso particolare di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, numero 519, e si applica il regolamento di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ».

E precluso infine anche il terzo emendamento del relatore, collegato ai precedenti, rivolto a sopprimere, nell'ultimo comma, le parole: « comma secondo ».

Lo stesso senatore Valitutti inoltre propone lo stralcio del punto 3) del primo comma, che riguarda direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali dell'Industria.

A tale stralcio il senatore Rossi si è dichiarato contrario.

**VALITUTTI**. Valgono le stesse ragioni della precedente proposta: nessuno desidera colpire il personale della Sanità, come nessuno desidera colpire il personale delle stazioni sperimentali dell'Industria.

Mi sembra però che questi sperimentatori non siano, nell'ambito dell'attuale ordinamento, equiparati per il trattamento al personale universitario; perciò nel presentare questa proposta di stralcio, non voglio negare l'esistenza del problema: tutt'altro, il problema esiste, ma non può essere risolto nell'ambito di un provvedimento che vuole essere soltanto interpretativo. Questo è il motivo per cui insisto nell'emendamento, pur rammaricandomi vivamente del dissenso manifestato dal senatore Rossi.

**BURTULO**. Noi siamo arrivati ad un esame di merito che ha dato questi risultati 1) questo personale è stato stralciato sia dal provvedimento per l'alta dirigenza, sia da quello per il personale amministrativo; 2) si tratta di una quarantina di persone; 3) esiste, di fatto un'equiparazione di retribuzione con il personale universitario; 4) tale personale svolge anche una larga funzione didattica a livello universitario e la sua posizione non è sostanzialmente diversa da quella del personale delle stazioni sperimentali agrarie. Mi sembra quindi che si possa convenire che le condizioni emerse dalla discussione siano pienamente soddisfatte e quindi si possa approvare l'equipa-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

razione di trattamento prevista dal disegno di legge in esame.

**S T I R A T T I .** Mi dichiaro contrario alla proposta del senatore Valitutti: non mi pare che si possa stabilire un'analogia con il personale dell'Istituto superiore di sanità. Su tale personale concordo pienamente con quanto ha espresso il senatore Burtulo, che ha anticipato il mio pensiero. Sono quindi contrario alla proposta di stralcio e mi pare che tale personale debba essere assimilato al personale universitario sia per le funzioni che svolge e sia per una questione di giustizia e di equità.

**R U H L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A .** Mi dichiaro favorevole alla proposta di stralcio del senatore Valitutti.

**P E R N A .** Teniamo presente che corriamo il rischio di andare ad invischiarci in una vera e propria giungla retributiva. Mi dichiaro comunque favorevole alla proposta di stralcio.

**S C A R P I N O .** Il Sottosegretario all'industria ha affermato che è in corso di approvazione un disegno di legge che modificherebbe ciò che è affermato nella vecchia legge del 1923. Il Governo si è mostrato perplesso, in definitiva, ed ha tentato di cambiare, attraverso questo provvedimento, alcune cose.

**P R E S I D E N T E .** Io ho condiviso lo spirito degli interventi del senatore Valitutti, ma relativamente al caso ora in esame devo esprimere delle perplessità.

Nella misura in cui ci siamo mossi nella direzione di accettare la parificazione al trattamento universitario per quelle categorie che beneficiavano già di uguale trattamento economico, mi sembra indubbio che si debba prendere atto che la legge del '23, in quanto parla di Istituti superiori, intende riferirsi al livello universitario. In tale spirito ritengo di associarmi alla tesi del senatore Burtulo.

**S C A R P I N O .** Mi sembrerebbe comunque opportuno che non fosse anticipata, per il personale delle stazioni sperimentali dell'industria, una revisione dello *status*, da attuarsi, invece, organicamente, nel quadro della ristrutturazione di tali Istituti.

**A R F E , relatore alla Commissione.** Mi dichiaro anch'io contrario alla proposta di stralcio avanzata dal senatore Valitutti.

**B E M P O R A D , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sono anch'io contrario alla proposta di stralcio avanzata dal senatore Valitutti per le ragioni validamente esposte dal senatore Burtulo, e vorrei ricordare due cose: che esiste anche in questo caso una legge, del 31 ottobre 1923, che dice che le stazioni sperimentali per l'industria sono Istituti superiori, dando così loro una determinata collocazione giuridica; e che — a differenza di quanto accadrà per il personale dell'ISS — se la proposta di stralcio venisse accolta, tale categoria rimarrebbe fuori da ogni beneficio, cioè non godrebbe nè del trattamento dei dipendenti dello Stato, nè del trattamento previsto per i docenti universitari dal più volte citato articolo 12, nè di altri assegni o compensi. Mi sembra, quindi, che ragioni di equità impongano di rifiutare la proposta di stralcio avanzata dal senatore Valitutti.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti la proposta di stralcio del punto 3) del primo comma, avanzata dal senatore Valitutti.

*(È approvata).*

Il senatore Moneti ha presentato un emendamento al primo comma in esame, tendente a sostituire la seconda parte, a partire dalle parole: « nonchè le seguenti categorie » sino al punto 3) compreso, con le seguenti parole: « nonchè le categorie di personale il cui trattamento economico è assimilato a quello dei professori, degli incaricati e degli assistenti universitari, in virtù di leggi precedenti ed in vigore alla data di approvazione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ».

Fermo restando dunque quanto la Commissione ha già stabilito con lo stralcio dei punti 1) e 3) — questione che, a norma di Regolamento, aveva la precedenza su ogni altra, nel corso della discussione — l'emendamento del senatore Moneti può essere ora preso in esame in quanto non incompatibile con gli stralci deliberati.

**M O N E T I .** L'emendamento intende sciogliere con una norma generale il principio dell'estensione del trattamento dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, a tutte le categorie aventi titolo, evitando elencazioni tassative e lasciando alla sede applicativa l'onere di un accurato vaglio interpretativo.

**A R F È , relatore alla Commissione.** Mi rimetto al parere del Governo.

**B E M P O R A D , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo esprime parere contrario: una dizione di questo genere infatti aprirebbe un contenzioso che non sappiamo dove potrebbe portare, mentre noi dobbiamo appunto legiferare per definire le categorie — che sono quelle da specificamente indicare nel testo in esame — che avranno diritto al trattamento dell'articolo 12.

**M O N E T I .** Ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Seguono due emendamenti del senatore Arfè, l'uno principale e l'altro subordinato: Il primo tende a inserire, dopo l'ultimo, il seguente comma aggiuntivo:

« Il disposto dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, si applica anche alle categorie, tra quelle considerate nei precedenti commi, per le quali la normativa in atto all'entrata in vigore della presente

legge prevede l'equiparazione con la carriera dei professori universitari aggregati ».

Il secondo è rivolto a inserire ugualmente, dopo l'ultimo, un comma aggiuntivo, ma con la seguente formulazione:

« La carriera del personale di ruolo dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si sviluppa per classi di stipendio secondo le norme previste per il personale docente universitario di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 ».

**V A L I T U T T I .** Prego la Commissione di voler considerare l'importanza ed il valore del primo emendamento, con il quale il collega Arfè propone in via generale e astratta di promuovere a professori di ruolo tutti quei dipendenti statali che, in base al loro ordinamento, siano stati inseriti in ruoli corrispondenti a quelli di aggregati. A me questa sembra una specie di cambiale in bianco e vorrei far rilevare la pericolosità di una norma formulata in via così generale ed astratta.

**P R E S I D E N T E .** Ritengo che il senatore Valitutti abbia ragione. Se il collega Arfè ritira l'emendamento principale, sarà forse più opportuno votare l'emendamento subordinato, del quale ho dato precedentemente lettura.

**A R F È , relatore alla Commissione.** D'accordo, ritiro il primo emendamento.

**B E M P O R A D , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento subordinato.

**P R E S I D E N T E .** Lo pongo in votazione.

(È approvato).

I senatori Franca Falcucci e Arfè hanno presentato infine un emendamento tendente

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

a inserire dopo l'ultimo, il seguente comma aggiuntivo:

« Il trattamento economico previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è esteso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale civile incaricato dell'insegnamento di materie non militari presso l'Accademia militare di Modena e le scuole di applicazione per Ufficiali dell'Esercito di Torino ».

A R F È , *relatore alla Commissione*. Chiarisco che, più che presentare l'emendamento, ho inteso dare notizia della volontà della senatrice Franca Falcucci, che non ha potuto prendere parte ai lavori di oggi, di sottoporre alla Commissione questa proposta. Comunque, non insisto.

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ne prendo atto, significando che ad ogni modo il Governo sarebbe stato contrario all'emendamento.

C A R R A R O . Vorrei chiedere al Governo se gli istituti bacologici sperimentali sono compresi o no in questo provvedimento. A me consta che essi sono equiparati alle università, ma non so se siano compresi nell'espressione « istituti sperimentali »

B E M P O R A D , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senatore Carraro, su questa materia ha riferito il Sottosegretario per l'agricoltura e foreste.

C A R R A R O . Faccio questa richiesta, perchè il provvedimento estende il beneficio di cui all'articolo 12 a tutti coloro che sono già equiparati ai professori universitari: non possiamo evidentemente omettere nessuno

P R E S I D E N T E . Gli istituti di sperimentazione agraria sono elencati come segue: nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, numero 1318, che riordinò il settore:

1) istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, con sede in Firenze;

2) istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, con sede in Roma;

3) istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma;

4) istituto sperimentale per la zoologia agraria, con sede in Firenze;

5) istituto sperimentale agronomico, con sede in Bari;

6) istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, con sede in Roma;

7) istituto sperimentale per la zootecnia, con sede in Roma;

8) istituto sperimentale per la cerealicoltura, con sede in Roma;

9) istituto sperimentale per le colture foraggere, con sede in Lodi (Milano);

10) istituto sperimentale per l'orticoltura, con sede in Salerno;

11) istituto sperimentale per le colture industriali, con sede in Bologna;

12) istituto sperimentale per la floricoltura, con sede in San Remo (Imperia);

13) istituto sperimentale per la viticoltura, con sede in Conegliano Veneto (Treviso);

14) istituto sperimentale per la olivicoltura, con sede in Cosenza;

15) istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma;

16) istituto sperimentale per l'agrumicoltura, con sede in Acireale (Catania);

17) istituto sperimentale per la selvicoltura, con sede in Arezzo;

18) istituto sperimentale per l'assessamento forestale e per l'apicoltura, con sede in Trento;

19) istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli, con sede in Milano;

20) istituto sperimentale per l'enologia, con sede in Asti;

21) istituto sperimentale per la elaiotecnica, con sede in Pescara;

22) istituto sperimentale lattiero-caseario, con sede in Lodi (Milano).

Non facendosi altre osservazioni, passiamo alla votazione finale. L'articolo unico nel testo modificato e coordinato secondo gli

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

emendamenti apportati risulta così formulato:

*Articolo unico.*

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio Vesuviano, i professori di ruolo e incaricati e gli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonché le seguenti categorie di personale il cui trattamento economico è assimilato a quello dei professori e degli assistenti universitari:

direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici.

Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori e i direttori di sezione debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo; gli sperimentatori debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

La carriera del personale di ruolo dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si sviluppa per classi di stipendio secondo le norme previste per il personale docente universitario di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

**BURTULO.** Richiamo l'attenzione della Commissione sull'opportunità di dare al primo comma la seguente stesura coordinata: « Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio Vesuviano, nonché i professori, di ruolo e in-

caricati, e gli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, ed inoltre i direttori, i direttori di sezione e gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici ».

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do nuovamente lettura dell'articolo unico nel testo coordinato secondo il suggerimento del senatore Burtulo e con alcuni ritocchi formali nel terzo comma:

*Articolo unico.*

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi il personale scientifico di carriera direttiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio Vesuviano, nonché i professori, di ruolo e incaricati, e gli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, ed inoltre i direttori, i direttori di sezione e gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici.

Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i direttori e i direttori di sezione debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo; gli sperimentatori debbono intendersi equiparati agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

La carriera del personale di ruolo dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria si sviluppa con le classi di stipendio e secondo le norme previste per il personale docente universitario di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

**PIOVANO.** Il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (4 luglio 1974)

P E R N A . Anche a nome del mio Gruppo dichiaro, con serenità e con calma, che non accetteremo più in futuro un qualsiasi provvedimento riguardante il trattamento economico di una qualsiasi categoria del personale statale, fino a quando il Governo non ci avrà detto cosa intenda fare in questa materia in cui si continua a dissipare la spesa pubblica imputandone poi la responsabilità al Parlamento. D'ora in avanti il Gruppo comunista bloccherà qualsiasi proposta in questo settore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuna altro chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Le parti stralciate dal provvedimento testè approvato formeranno due distinti disegni di legge, il primo recante il titolo: « Nor-

me interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni della legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità » (1480-*bis*), e il secondo recante il titolo: « Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria » (1480-*ter*).

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO